

DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2020

283/2020/R/GAS

**PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI ULTIMA
ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE, A PARTIRE
DALL'1 OTTOBRE 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1120^a riunione del 21 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014 e 22 luglio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 maggio 2018;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 maggio 2019;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 luglio 2020 (di seguito: decreto ministeriale 10 luglio 2020);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 301/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 301/2019/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) come successivamente modificato e integrato (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 337/2018/R/gas recante “*Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale – Interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi a partire dall’1 ottobre 2018*” (di seguito: documento per la consultazione 337/2018/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di

riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04; tale servizio ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell'esercente la vendita) senza tuttavia offrire a questi ultimi una tutela di prezzo (come accade, invece, nell'ambito del servizio di tutela del gas naturale);

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto-legge 73/07 "per i soli clienti domestici"; conseguentemente, il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: servizio di tutela) per i clienti che ne hanno diritto;
- la legge 124/17, da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe, prevede, a decorrere dall'1 gennaio 2022, il superamento del predetto servizio di tutela e stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico siano definite le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- con il decreto ministeriale 10 luglio 2020 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);
- il predetto decreto ha in particolare:
 - confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio prevedendo che il FUI eroghi la fornitura qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:
 - i. per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno, punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
 - ii. per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
 - fissato la durata del periodo di assegnazione del servizio a un anno termico intercorrente dall'1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021;
- inoltre, con tale decreto è stato demandato all'Autorità di:
 - individuare le aree geografiche per lo svolgimento del servizio, prevedendo che la loro definizione avvenga, come per le precedenti assegnazioni, sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011, eventualmente aggregate in macroaree al fine di garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio medesimo;
 - definire le modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio;

- stabilire le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, comprensive dei criteri di subentro dei FUI nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire, nonché le garanzie finanziarie che i FUI devono prestare;
- verificare e, se necessario, aggiornare:
 - i. le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti, con riferimento al prezzo e alle modalità di cessazione del servizio;
 - ii. i meccanismi atti a incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza;
 - iii. gli indirizzi alla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) per la selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, dei FUI;
- adottare opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi ai clienti finali non disalimentabili identificati, ai sensi dell'articolo 1 del TIMG, come i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
- infine, il decreto ministeriale prevede che la procedura di selezione dei FUI debba concludersi in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto o perché il FUI manca – ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas, che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione, e la deliberazione 241/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che:
 - le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti interessati, possono essere gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori dell'SdD Distribuzione o FDD), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
 - le restanti prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) sono erogate dall'impresa di distribuzione;

- tale impianto regolatorio, confermato anche dal Consiglio di Stato, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FD_D , la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FD_D rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
- inoltre, a fronte di un quadro in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ha introdotto misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il FD_D (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema, prevedendo sistemi di penalità cui è sottoposta l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi di ultima istanza (di seguito: SUI) prevedendo sia per il FUI che per l'SdD Distribuzione, tra l'altro:
 - le modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale - articoli 31, 32 e 36 del TIVG;
 - le condizioni minime di erogazione del servizio e gli obblighi di comunicazione al cliente finale - articoli 31bis, 33 e 34 del TIVG;
 - i casi di cessazione del servizio - articoli 31ter e 35 del TIVG;
 - appositi meccanismi di compensazione degli oneri morosità e perequativi, la cui copertura avviene a mezzo del corrispettivo INA_{UI} definito dall'Autorità, nonché le relative disposizioni per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) - articoli 31quinquies, 31sexies, 37 e 38 del TIVG;
 - gli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio - articoli 31 quater e 35 bis del TIVG;
 - le disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal FD_D ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo FD_D e ai fini della possibilità di revocare la richiesta di *switching* - articoli 39bis e 39ter del TIVG;
- inoltre, l'articolo 39 del TIVG definisce i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del FD_D ed il comma 30.4 prevede che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un FD_D , ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del FD_D , le imprese di distribuzione che svolgono il servizio nelle suddette aree sono responsabili di tutte le attività inerenti l'SdD Distribuzione fino all'individuazione, anche attraverso ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo FD_D ;
- ulteriori previsioni in tema di attivazione dei SUI sono infine contenute nel TIMG.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 10 luglio 2020, al fine di consentire l'operatività del FUI a partire dall'1 ottobre 2020 e, analogamente, urgente procedere alla definizione della disciplina dell'FD_D;
- in relazione agli aspetti che l'Autorità è chiamata a definire, ai sensi del decreto 10 luglio 2020, non emergano elementi di particolare discontinuità rispetto al contesto vigente al momento dell'adozione della deliberazione 301/2019/R/gas relativa alle procedure di assegnazione dei SUI per l'anno termico intercorrente dall'1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020, tali da giustificare una revisione dell'attuale disciplina dei servizi in questione;
- sia pertanto opportuno confermare l'attuale configurazione delle aree geografiche dal momento che detta configurazione soddisfa il criterio di omogeneità tra le aree di assegnazione dei SUI, che mira, da un lato, a limitare i potenziali sussidi incrociati tra clienti delle regioni caratterizzate da un diverso livello di rischiosità del servizio e, dall'altro, a favorire la partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali in virtù di una migliore valutazione del rischio;
- con riferimento alle condizioni di erogazione dei SUI, sia parimenti opportuno:
 - mantenere invariata l'attuale disciplina che prevede l'applicazione al cliente di un prezzo costituito, per la parte materia gas naturale da: (i) una componente a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale, fissata dall'Autorità in linea con le condizioni del servizio di tutela e (ii) una componente, a copertura dei costi di commercializzazione, valorizzata sulla base del valore economico dell'offerta formulata da ciascun esercente in sede di gara per ciascuna area di prelievo;
 - confermare sia (i) l'articolazione crescente nel tempo del prezzo applicato ai clienti finali in funzione della permanenza all'interno dei SUI, così da incentivarne il passaggio al mercato libero, ferma restando l'esigenza di tutela di detti clienti con riferimento al primo periodo di fornitura, sia (ii) l'applicazione del corrispettivo INA_{UI} ai clienti finali non disalimentabili;
- sia opportuno confermare le informazioni da rendere disponibili ai partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli esercenti i SUI, al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra chi ha già erogato i servizi in parola e chi prende parte alle predette procedure per la prima volta, nonché per agevolare la formulazione delle offerte da parte degli operatori;
- sia altresì opportuno confermare la vigente disciplina dei meccanismi di reintegrazione morosità FUI e dei meccanismi perequativi specifici per l'FD_D, nonché le modalità tecniche e operative per lo svolgimento del servizio, tra cui i criteri di subentro nelle capacità di trasporto attualmente previsti e le modalità di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e le procedure di attivazione dei SUI che, ai sensi della deliberazione 77/2018/R/com, a partire dall'1 novembre 2018 (attivazioni dall'1 dicembre 2018) sono gestite mediante il SII.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e dei FD_D per l'anno termico intercorrente dall'1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021, confermando una tempistica di espletamento delle procedure per la selezione dei FD_D successiva a quella delle procedure di selezione dei FUI, in continuità con l'attuale regolazione e mantenendo coerenza di operatività e di erogazione della fornitura da parte dei FUI e dei FD_D;
- confermare la vigente regolazione dei SUI disciplinante le modalità di espletamento e partecipazione alle procedure concorsuali nonché le modalità di erogazione di tali servizi;
- modificare conseguentemente il TIVG a partire dall'1 ottobre 2020;
- definire con successivo provvedimento le modalità attuative dei meccanismi di perequazione di riconoscimento a ciascun FUI e FD_D delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, nei casi in cui è previsto rispettivamente che FUI/FD_D fatturino ai clienti finali una percentuale del parametro β/γ ;
- non sottoporre a consultazione gli interventi regolatori oggetto della presente deliberazione, in quanto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della deliberazione 649/2014/A, confermano l'attuale disciplina dei SUI già sottoposta a precedente consultazione nell'ambito del documento per la consultazione 337/2018/R/gas

DELIBERA

Articolo 1

Individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per l'anno termico 2020-2021”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Modifiche al TIVG a decorrere dall'1 ottobre 2020

- 2.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIVG con decorrenza 1 ottobre 2020:
- a. all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di “deliberazione 301/2019/R/gas” è sostituita dalla seguente definizione:
“• **deliberazione 283/2020/R/gas** è la deliberazione 21 luglio 2020, 283/2020/R/gas;”;

- b. all'articolo 31, ai commi 31.1, 31.3, 31.5 primo paragrafo e 31.5 lettera b) le parole "301/2019/R/gas" sono sostituite dalle parole "283/2020/R/gas";
- c. all'articolo 31, comma 31.8, lettera b) le parole "e di uscita della rete di trasporto" sono soppresse;
- d. all'articolo 31bis, i commi 31bis.3 e 31bis.4 sono sostituiti dai seguenti commi:
- “ 31 bis.3 Ciascun FUI applica ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a) le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$FUI = C_{FUI} + q\beta$$

dove:

C_{FUI} sono le condizioni economiche previste per il servizio di tutela;
 q è la quota percentuale, crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti che hanno diritto al FUI, i cui valori sono indicati nella Tabella 13;
 β è il parametro offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.

- 31bis.4 Le condizioni di cui al comma 31bis.3 sono definite:
- i. considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
 - ii. comprendendo il corrispettivo INA_{UI} , fissato ad un livello pari a 0,6000 €/GJ, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c).”;
- e. all'articolo 33, comma 33.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:
- “a) ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera b), punto i. le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$SdD = C_{SdD} + q\gamma$$

dove:

C_{SdD} sono le condizioni economiche previste per il servizio di tutela;
 q è la quota percentuale, crescente nel tempo, i cui valori sono indicati nella Tabella 14;
 γ è il parametro offerto dal FD_D in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;”;

- f. all'articolo 33, il comma 33.2bis è sostituito dal seguente comma:
- “33.2bis Le condizioni di cui al comma 33.2 sono definite considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a),

il livello della componente *QVD* applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b).”;

g. all’articolo 39, il comma 39.3 è sostituito dal seguente comma:

“39.3 L’Acquirente Unico definisce e pubblica sul proprio sito un Regolamento disciplinante le procedure concorsuali entro i termini di cui al comma 13.4, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 283/2020/R/gas, sulla base degli indirizzi definiti dall’Autorità.”.

Articolo 3

Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alla rete di trasporto

- 3.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve essere presentata, secondo le modalità previste dal presente articolo:
- a. dall’impresa di trasporto al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera a), b) e c) del TIVG;
 - b. dal cliente finale al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera d) del TIVG.
- 3.2 Al fine di rendere esecutiva l’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve:
- a. pervenire al FUI entro l’ottavo giorno lavorativo di ciascun mese successivo al giorno 10 o, nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, entro il giorno di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma da parte del FUI;
 - b. contenere, i dati di cui al comma 8.1 dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
 - c. avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l’immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 3.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 3.1, lettera a., l’esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all’impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:
- a. le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11), della deliberazione 138/04;

- b. il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
 - c. il codice del punto di riconsegna sulla rete di trasporto;
 - d. la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
 - e. la presenza di un convertitore di volumi;
 - f. l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
 - g. la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1 lettera a1) del TIVG.
- 3.4 Ai fini delle procedure di subentro del FUI nelle capacità di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 31 del TIVG ove applicabili.

Articolo 4

Attivazione dei SUI individuati tramite procedure ad evidenza pubblica a decorrere dall'1 ottobre 2020

- 4.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2020 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura nell'ambito dei servizi di ultima istanza nonché l'attivazione dei servizi per il mese di ottobre 2020, il SII provvede a comunicare:
- a. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie FUI di cui al comma 6.6 e alle graduatorie FD_D di cui al comma 10.5 dell'Allegato A al presente provvedimento, alle imprese distributrici, l'elenco dei punti di riconsegna serviti:
 - i. dai FUI, nel mese di settembre 2020 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2020;
 - ii. dagli FD_D, nel mese di settembre 2020 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2020;
 - b. entro il 25 settembre 2020 a:
 - i. i nuovi FUI aggiudicatari del servizio a partire dall'1 ottobre 2020, i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com, per ogni area di prelievo, con riferimento a:
 - 1) ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2020, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di

attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;

- 2) i punti di riconsegna per i quali sarà attivato il servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com;
 - ii. i nuovi FD_D aggiudicatari del servizio a partire dall'1 ottobre 2020, i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com con riferimento a:
 - 1) ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2020, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione del servizio di *default* e l'eventuale applicazione del corrispettivo INA_{UI} ai fini del calcolo delle condizioni economiche applicabili;
 - 2) i punti di riconsegna per i quali sarà attivato il servizio di *default* a partire dall'1 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com;
 - iii. alle imprese di distribuzione, le medesime informazioni di cui ai precedenti punti i., 2) e ii., 2).
- 4.2 I FUI e FD_D entranti selezionati per l'erogazione dei servizi di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2020 applicano rispettivamente:
- a. le condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo comma, delle informazioni di cui al comma 4.1, lettera b), punto i., numero 1);
 - b. le condizioni di cui al comma 33.2 del TIVG tenendo conto delle informazioni di cui al comma 4.1, lettera b), punto ii., numero 1).
- 4.3 Entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6 dell'Allegato A al presente provvedimento i FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2020 comunicano all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti sulla rete di trasporto, in qualità di FUI, nel mese di settembre 2020 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2020.
- 4.4 Entro il 30 settembre 2020, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2020 le informazioni di cui al comma 3.2, lettera b. secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera c., con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.,1 lettera a) del TIVG sulla rete di trasporto per i quali:

- a. non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2020, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;
 - b. sussistono i requisiti per l'attivazione dei FUI a decorrere dall'1 ottobre 2020.
- 4.5 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera a) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo, un FUI, le comunicazioni previste dal presente articolo a favore dei nuovi FUI aggiudicatari devono essere indirizzate ai nuovi FD_D aggiudicatari del servizio nelle aree di prelievo corrispondenti.

Articolo 5 *Disposizioni finali*

- 5.1 Snam Rete Gas S.p.a. individua specifiche modalità operative affinché il FUI e l'FD_D possano modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell'ambito dei servizi di ultima istanza, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nei suddetti servizi.
- 5.2 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera b) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo un FD_D, l'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 30.4 del TIVG.
- 5.3 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce il meccanismo di perequazione ricavi applicabile a ciascun FUI e FD_D, che garantisca che i ricavi derivanti dalle condizioni economiche di erogazione del servizio applicati dai medesimi esercenti siano determinati in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica.
- 5.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, alla CSEA e all'Acquirente unico.
- 5.5 Il presente provvedimento e il TIVG come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini